04737-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 918/2020
FRANCESCO MARIA CIAMPI		UP - 18/11/2020
DONATELLA FERRANTI		R.G.N. 31860/2019
DANIELE CENCI	- Relatore -	
GIUSEPPE PAVICH		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/02/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI,
che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia il 12 febbraio 2019 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Brescia il 28 settembre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (omissis) (omissis) responsabile del delitto di tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose e su cose esposte per necessità alla pubblica fede (capo A) e della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. proc. pen. (capo B), fatti commessi il (omissis) (omissis), con recidiva qualificata, in conseguenza condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, con l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia violazione di legge.

2.1. In particolare, con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 624 cod. pen., essendo, ad avviso del ricorrente, «*pacifico che la cosa mobile oggetto dell'azione contestata, che si trovava in un immobile abbandonato, non appartenesse ad alcun soggetto*» (così alla p. 1 del ricorso). Dagli atti non risulterebbe chi fosse il proprietario del materiale oggetto di tentativo di apprensione, non essendo stata nemmeno individuata una ipotetica persona offesa dal reato, e nemmeno che il materiale fosse, in realtà, di proprietà altrui.

Il cantiere in cui si sono svolti i fatti – si sottolinea – era abbandonato da anni e risulta essere stato in passato gestito da una ditta ("I(omissis)i") poi fallita e, dunque, priva di soggettività giuridica.

Erroneamente, dunque, è stata addebitata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., invece, secondo il ricorrente, inapplicabile poiché l'oggetto di tentativo di furto non si trovava in luogo pubblico né aperto al pubblico, inoltre «*non potendosi ritenere altrui la cosa mobile non appartenente ad un proprietario in quanto abbandonata*» (così alla p. 2 del ricorso).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura violazione dell'art. 625, n. 2, cod. pen. ed erronea qualificazione del fatto.

La violazione deriverebbe dalla mancanza «*di accertamento delle conseguenze prodotte sulla cosa oggetto del tentativo di sottrazione* [...] la *giurisprudenza della S.C.* [...] *richiede, per l'integrazione dell'aggravante in parola, che la cosa altrui abbia subito rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, mentre nel caso di specie non risultano verificate simili conseguenze*» (così alle pp. 2-3 del ricorso).

2.3. Mediante il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 625, n. 7, cod. pen. e della ulteriore ritenuta erronea qualificazione del fatto.

Sarebbe illegittima l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., contestata per "avere commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede". Nel caso di specie – sottolinea il ricorrente – l'imputato ha fatto accesso ad un cantiere in effetti recintato ma abbandonato, sicché i giudici di merito hanno – ma, si ritiene, illegittimamente ed erroneamente – «*per un verso, assimilato il concetto di luogo privato di facile accesso senza il superamento di particolari ostacoli a quello di luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico descritto nella norma, e, per altro verso, è stata intesa come esposizione necessaria alla pubblica fede la mera situazione di abbandono di un bene privo di apprezzabile valore economico per la persona offesa, peraltro non individuata né evocata in giudizio*» (così alla p. 3 dell'impugnazione).

Assume il ricorrente che, in accoglimento dei motivi di cui ai nn. 2 e 3, si dovrebbe prendere atto che si è trattato, in realtà, di un tentativo di furto semplice, con la necessaria conseguenza della improcedibilità, mancando la querela di soggetto legittimato, peraltro non individuato né evocato in giudizio.

2.4. Infine, con l'ultimo motivo si denunzia violazione dell'art. 707 cod. pen., poiché gli attrezzi oggetto di contestazione sono stati trovati non presso il ricorrente, in effetti gravato da precedente per rapina, ma nell'automobile del coimputato (omissis), non risultando – si assume – alcun collegamento tra gli stessi ed il fatto di cui all'editto: in conseguenza, «*Ascrivere al* (omissis) *la responsabilità per la loro detenzione a motivo del solo fatto che egli fosse stato a bordo dell'autovettura del coimputato* (omissis), *appare del tutto arbitrario, anche perché solo quest'ultimo avrebbe potuto fornire spiegazioni esimenti su tale detenzione, peraltro lecita nel suo caso*» (così alla p. 4 del ricorso).

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3.Il P.G. il 3 novembre 2020 ha concluso per iscritto *ex* art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, chiedendo la declaratoria di inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che ci si accinge a spiegare.

1.1. Quanto al primo motivo, esso è la mera reiterazione testuale di analogo motivo svolto alla p. 2 dell'impugnazione di merito.

Ad esso ha già fornito, in realtà, congrua e non illogica risposta la Corte territoriale, alla p. 3, ove si sottolinea che la cosa di cui l'imputato intendeva impossessarsi, cioè una canalina di scolo in rame posta all'esterno di un immobile sito all'interno di un cantiere edile delimitato da recinzione, «*non era certo* res nullius *ma neppure* res derelicta *poiché una cosa può dirsi abbandonata dal proprietario quando, per le condizioni o per il luogo in cui si trova, risulta chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente. Nel caso in esame lo stabile, per quanto non terminato* [...], *si trovava all'interno di un cantiere edile allestito su area recintata e la canalina di scolo era posizionate e ancorata alla parete dell'edificio. Si configura anche l'aggravante di cui all'art. 627 n. 7 cp atteso che l'area su cui insisteva l'immobile era delimitata da recinzione con cancello facilmente eludibile (tanto è vero che gli operanti al momento dell'intervento trovavano l'ingresso aperto) e su detto terreno non risultava esercitata una vigilanza continua e diretta da parte del proprietario o di terzi da questi delegato; per di più la canalina di scolo era manufatto di pertinenza dell'esterno dell'edificio*».

1.2. In relazione al secondo motivo, si osserva che si tratta di violazione di legge non previamente dedotta con l'atto di appello: donde la declaratoria inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

In ogni caso, la sentenza di primo grado (alle pp. 1-2) ha dato atto che l'imputato, impiegando un avvitatore montato su di un trapano elettrico, ha usato violenza sulle cose, essendo stato colto in flagranza mentre con il complice tentava di staccare dal muro la canalina di scolo ad esso ancorata.

1.3. Il terzo motivo consiste, a sua volta, nella denunzia di violazione di legge non previamente dedotta nell'impugnazione di merito: si impone, dunque, la stessa soluzione di cui al motivo che precede (inammissibilità *ex* art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.).

La censura relativa all'aggravante della esposizione alla pubblica fede è stata comunque adeguatamente presa in considerazione, come già visto, dai giudici di merito (p. 3 della sentenza impugnata e p. 2 di quella del Tribunale).

A proposito della – a più riprese segnalata (pp. 2-3 del ricorso) – mancata individuazione della persona offesa, si osserva che, secondo risalente ma sempre valido insegnamento di legittimità, cui occorre dare senz'altro continuità, «*In tema di furto, ai fini della sussistenza dell'altruità della cosa, non occorre che sia individuata la persona offesa, essendo sufficiente l'accertamento*

dell'appartenenza della cosa stessa a qualcuno diverso dall'autore della cosa furtiva, a nulla rilevando la circostanza che essa sia attualmente e materialmente incustodita» (Sez. 2, n. 9740 del 02/05/1973, Marconi, Rv. 125845-01).

1.4. Il quarto ed ultimo motivo è la ripetizione letterale di analogo motivo svolto alle pp. 2-3 dell'atto di appello.

Ad esso ha già fornito risposta la Corte di merito, alla p. 4, in cui si spiega, con ragionamento che risulta congruo, logico ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, che il ricorrente ed il coimputato erano arrivati sul posto a bordo della stessa auto, dentro la quale la Polizia ha trovato i documenti di entrambi, sicché «*le conseguenze di tempo e di luogo nelle quali sono stati rinvenuti gli attrezzi da scasso dimostrano, sul piano logico, come anche* (omissis) *avesse la piena disponibilità degli stessi*» (v. altresì p. 3 della sentenza di primo grado, ove si sottolinea che l'imputato non ha fornito versione alternativa lecita).

2.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/2020.

Il Consigliere estensore
Daniele Cenci

Il Presidente
Patrizia Piccialli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 8 FEB. 2021
oggi, _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo